

	Contratto per la Fornitura di Dispositivi Medici	
	Specialistici per Emodinamica non presenti in Gare	
	Regionale/Aggregata/Convenzione/AQ Consip, occorrenti	
	all'Azienda S.L. di Viterbo, per la durata	
	di 36 (trentasei) mesi. Numero Gara:	
	L'anno 20___, il giorno ___, del mese di _____, i rappresentanti	
	delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi	
	dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - "Codice Amministrazione	
	Digitale":	
	L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata	
	per brevità "Azienda" "Stazione Appaltante" "ASL") – Partita IVA	
	01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella	
	persona della <u>Dr.ssa Simona DI GIOVANNI</u> , nata a (.....) il	
 – Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale	
	Rappresentante, Commissario Straordinario – Dott. Egisto Bianconi, con	
	Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di	
	Contratti e Convezioni;	
	e la Ditta con Sede Legale Via....., -	
	(___) C.F. e P.Iva (di seguito denominata per brevità	
	"Ditta/Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa"	
	"Fornitore" "O.E."), iscritta alla Camera di Commercio di (...),	
	nella persona del <u>Sig./Dr.</u> nat.... a(....)	
	il, C.F., domiciliat... per la carica presso la	
	Sede Legale, in qualità di, come risultante da,	
	agli atti. (ALLEGATO N. 1 – Copia Documento d'Identità), convengono a	
		- Pag. 1 di 24 -

quanto di seguito riportato:

PREMESSO

• ..Che con Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti, l'Azienda ha indetto Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, suddivisa in 24 lotti, volta all'affidamento di Dispositivi Medici Specialistici per Emodinamica non presenti in gare aggregate/regionale e/o Convenzione/AQ Consip, per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuali 12 (dodici) mesi di proroga, per un importo complessivo triennale a base d'asta di € 1.595.250,00 - Iva esclusa, con clausola risolutiva in caso di attivazioni/aggiudicazioni DM Specialistici con gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip.

• ..Che con la Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, è/sono stato/i aggiudicato/i alla **ditta** i/il lotto/i n./nn....., relativo/i alla fornitura di Dispositivi Medici Specialistici per Emodinamica, occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa complessivo triennale pari a € - iva esclusa, (**ALLEGATO N. 2** – **Scheda tecnico/economica riepilogativa**).

• ..Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico, compresi gli allegati, Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i Listini), risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

• .. Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a

	mezzo polizza fideiussoria n. del contratta con	
, con validità sino alla scadenza contrattuale (<u>ALLEGATO</u>	
	<u>N. 3</u> – Copia Polizza n.del).	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA</u>	
	Il/I lotto/i n./nn., relativo/i alla fornitura di Dispositivi	
	Medici Specialistici per Emodinamica, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo,	
	occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa complessivo	
	triennale pari a € – IVA esclusa. (<u>ALLEGATO N. 2</u>).	
	<u>Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione</u>	
	Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto	
	(Art. 120, c. 9 D.Lgs. n. 36/2023): qualora in corso di esecuzione si renda	
	necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla	
	concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può	
	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.	
	In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto.	
	Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del	
	Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di	
	esecuzione, nei seguenti casi: in base a futuri potenziali incrementi delle	
	prestazioni erogate dovute ad un aumento delle attività di emodinamica che	
	necessitano dell’utilizzo dei dispositivi medici specialistici di cui al presente	
	appalto, nonché in base ad esigenze aziendali connesse a modifiche	
	organizzative e sanitarie di siti/locali già esistenti ovvero nuove aperture di	

	siti/locali sanitari, oltreché modifiche dei flussi regionali che determinino	
	aumenti o comunque variazioni dell'attività di emodinamica aziendale.	
	La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore	
	contrattuale.	
	La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tassativamente per l'intera durata	
	contrattuale quanto richiesto all'ART. 1 "CARATTERISTICHE TECNICHE	
	DEI PRODOTTI" (Confezionamento prodotti – Etichettatura –	
	Sterilizzazione) del Capitolato Tecnico, a conoscenza delle parti.	
	L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo	
	le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare	
	in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.	
	<u>Revisione Prezzi (Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023)</u>	
	Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari	
	condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in	
	diminuzione, del costo dei beni/del servizio superiore al cinque per cento,	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta	
	per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici	
	dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e	
	gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati all'ISTAT.	
	Se non disponibili, si applicano rispettivamente l'indice ISTAT dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).	
	L'aggiudicatario dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di	
	attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente	
	motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante	

	le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato	
	aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale,	
	tenuto conto della specificità del servizio fornito. All'istanza, inoltre, dovrà	
	essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto	
	del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la	
	mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte	
	dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato	
	aumento dei prezzi. La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne	
	ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi	
	originari di aggiudicazione nei limiti suddetti. Gli oneri per la rinegoziazione	
	sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate	
	nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e,	
	se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.	
	<u>ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA</u>	
	L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi (trentasei)	
	naturali e consecutivi, decorrenti dal .../.../..... , con clausola risolutiva in	
	caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ	
	Consip, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere, fatto salvo il	
	pagamento delle competenze spettanti relative alla fornitura dei D.M..	
	<u>Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione</u>	
	Opzione di proroga del contratto (art. 120, c.10 D.Lgs. n. 36/2023): La	
	stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, per una durata pari a	
	mesi 12 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni ove	
	più favorevoli per questa stazione appaltante anche a seguito di una miglioria	
	sul prezzo proposto. La stazione appaltante esercita tale facoltà	
		- Pag. 5 di 24 -

	comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15	
	giorni prima della scadenza del contratto originario. In casi eccezionali, il	
	contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente	
	necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo	
	contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11,	
	del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.	
	<u>ART. 3 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E</u>	
	<u>PAGAMENTI</u>	
	Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema	
	amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno	
	debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta	
	aggiudicataria per la relativa fatturazione.	
	Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente	
	in formato elettronico:	
	<input type="checkbox"/> CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA'	
	SANITARIA LOCALE VITERBO.	
	Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:	
	• il CIG della procedura;	
	• il numero dell'ordinativo.	
	La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il	
	respingimento della fattura.	
	Le fatture dovranno inoltre riportare anche:	
	• il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva	

	(delibera/determina);	
	<ul style="list-style-type: none"> il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna; 	
	<ul style="list-style-type: none"> il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo. 	
	Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime	
	cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere	
	svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa	
	acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).	
	Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con	
	l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le	
	attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica	
	della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.	
	Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 «In caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a	
	personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari	
	di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
	appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo	
	netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;	
	le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,	
	dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di	
	collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di	
	regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni	
	dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto	
	invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a	

	provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata	
	formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di	
	cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera	
	direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo	
	dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al	
	subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».	
	I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come	
	previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e	
	U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le	
	condizioni del servizio offerto siano stati rispettati. È fatto divieto, anche in	
	caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di interrompere le prestazioni	
	previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati.	
	L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a	
	richiedere la risoluzione contrattuale.	
	La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo	
	effettuato dal DEC individuato con Deliberazione n./....., nella	
	persona del Dott.	
	Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi	
	sono le seguenti:	
	IBAN	
	<u>ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E</u>	
	<u>AFFIANCAMENTO DI PRODOTTO</u>	
	Nel corso dell'esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante si riserva di	
	poter valutare eventuali proposte avanzate dal Fornitore di Aggiornamento	
	tecnologico e/o Affiancamento dei prodotti offerti in sede di gara.	

	In ogni caso, tali proposte devono essere pienamente rispondenti alle	
	caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.	
	Per aggiornamento tecnologico si intende:	
	modifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le caratteristiche di	
	quello originario (es. nuova release/versione);	
	nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative per	
	rendimento e funzionalità, che sostituisce il precedente articolo.	
	Per affiancamento di prodotto si intende l’espansione della gamma dei	
	prodotti offerti in gara da un Fornitore, attraverso l’inclusione di nuovi articoli	
	nella fornitura che rispondano in maniera equivalente o migliorativa alle	
	caratteristiche minime del Lotto.	
	In entrambi i casi di aggiornamento tecnologico e affiancamento del prodotto	
	oggetto della presente procedura, il Fornitore dovrà presentare un’offerta alla	
	Stazione Appaltante che rispetti le seguenti condizioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> • il Fornitore indichi i motivi specifici e la documentazione necessaria a 	
	verificare che tutte le funzionalità e i requisiti siano identici al modello	
	inizialmente offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il dispositivo proposto in aggiornamento e/o affiancamento sia prodotto 	
	dallo stesso fabbricante;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il Fornitore presenti per il nuovo dispositivo, tutta la documentazione 	
	prevista dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare per la valutazione dei	
	prodotti offerti;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il prodotto offerto in aggiornamento e/o affiancamento rispetti i requisiti 	
	tecnici e le indicazioni d’uso descritti per il Lotto di gara e caratteristiche	
	migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza;	
		- Pag. 9 di 24 -

	<ul style="list-style-type: none"> il prodotto offerto in aggiornamento e/o affiancamento non intacchi profili di concorrenza nello specifico Lotto o tra Lotti della medesima procedura di gara; 	
	<ul style="list-style-type: none"> i dispositivi offerti in aggiornamento e/o affiancamento siano offerti a condizioni economiche non superiori a quelle del dispositivo offerto in gara; 	
	<ul style="list-style-type: none"> il Fornitore sia disponibile a inviare campionatura, qualora fosse ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante per la valutazione. 	
	La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in aggiornamento/affiancamento previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta, della congruità della documentazione fornita e, qualora lo ritenga necessario, valutazione della relativa campionatura	
	L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti.	
	<u>Nel caso in cui l'aggiornamento tecnologico/affiancamento venga accettata, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.</u>	
	<u>ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI</u>	
	Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura	
		- Pag. 10 di 24 -

sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture saranno in acquisto ovvero in conto deposito ovvero in conto visione (a discrezione delle parti e senza ulteriore aggravio economico).

L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà al Fornitore ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine.

In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda S.L., il fornitore dovrà provvedere alla **consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta.**

La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di

	opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso,	
	l'eventuale risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore dovrà garantire che,	
	anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee	
	modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara.	
	Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti	
	come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e	
	insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le	
	consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione	
	urgentemente e in tempi brevi, e comunque non oltre le 48 ore e ciò prima che	
	il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza	
	percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi	
	sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio	
	e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del	
	committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il	
	materiale potrebbe subire. Il fornitore si impegna ad adeguarsi alle procedure	
	di gestione delle forniture in essere presso l'Azienda e derivanti da disposizioni	
	regionali.	
	<u>ART. 8 – PERIODO DI PROVA</u>	
	Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei	
	materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in	
	sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l'Azienda si riserva, a suo	
	insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.	
	<u>ART. 9 - CONTO DEPOSITO</u>	
	Il conto deposito è regolamentato dal Codice Civile.	
	L'A.S.L. di Viterbo costituirà appositi conti deposito (per uno o più lotti),	

	senza ulteriore aggravio economico, secondo esigenze e necessità	
	dell'utilizzatore/i per tutta la durata contrattuale (per i lotti in Conto Deposito	
	vedi l'ALLEGATO PROSPETTO LOTTI). L'ASL di Viterbo si riserva la	
	facoltà di costituire ulteriori conti deposito qualora, nel corso dell'esecuzione	
	del contratto, si ritenesse necessario. Per la costituzione del deposito iniziale il	
	Fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti, entro 7 giorni naturali e	
	consecutivi dalla richiesta scritta trasmessa dall'Azienda. Il reintegro della	
	normale scorta dei prodotti utilizzati dovrà avvenire entro 5 giorni naturali e	
	consecutivi dall'utilizzo del prodotto. In situazioni di particolari necessità e di	
	urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere al	
	reintegro del materiale entro e non oltre 24 ore dall'utilizzo dei prodotti. La	
	merce consegnata in conto deposito rimarrà di proprietà del Fornitore fino	
	all'effettivo utilizzo dei materiali, pertanto fino a tale momento, sarà a carico	
	dello stesso la corretta gestione dei materiali in conto deposito. Il Fornitore si	
	impegna a sostituire il materiale in conto deposito con una validità residua di	
	30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza della validità d'uso. I prodotti	
	forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura riportanti	
	all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le informazioni previste	
	dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e	
	sicura del materiale. I conti deposito informatizzati, secondo le disposizioni	
	della ASL di Viterbo, saranno gestiti dalle Farmacie Ospedaliere competenti e	
	verrà nominato un Responsabile di conto deposito. Il Fornitore si impegna a	
	ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contratto. Entro il giorno 10,	
	di ogni mese successivo, l'Azienda S.L. di Viterbo emetterà al fornitore un	
	ordine elettronico complessivo riportante tutti i prodotti consumati nel mese	
		- Pag. 13 di 24 -

	precedente e ciò costituisce autorizzazione al fornitore per emettere fatture nei	
	quantitativi e per gli importi riportati nell'ordine. La fattura dovrà	
	obbligatoriamente riportare il numero dell'ordine elettronico dell'Azienda,	
	CIG e descrizione lotto. Il Fornitore dovrà garantire che, anche durante la fase	
	di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di	
	conservazione dei prodotti oggetto di aggiudicazione. In merito alla consegna,	
	la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle	
	norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto.	
	Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti	
	come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e	
	insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le	
	consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione	
	entro i tempi sopra indicati, senza percepire alcun compenso, con riserva del	
	committente circa l'applicazione delle penali di cui al capitolato d'oneri. In	
	pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a	
	disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del	
	committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il	
	materiale potrebbe subire.	
	<u>ART. 10 – CONTO VISIONE</u>	
	L'A.S.L. di Viterbo costituirà appositi conti visione (per uno o più lotti), senza	
	ulteriore aggravio economico, secondo esigenze e necessità dell'utilizzatore/i	
	per tutta la durata contrattuale (per i lotti in Conto Visione vedi l'ALLEGATO	
	PROSPETTO LOTTI). I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi	
	completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente	
	leggibile tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per	

	garantire una utilizzazione corretta e sicura del materiale. Nei casi di conti	
	visione l'operatore economico, in accordo con l'utilizzatore, provvederà a	
	fornire, su richiesta dello stesso, i dispositivi richiesti entro il termine	
	concordato con lo stesso. I prodotti non utilizzati saranno riconsegnati all'O.E.	
	e, pertanto, l'O.E. fatturerà solo i dispositivi effettivamente consumati ed	
	utilizzati. Entro il giorno 10, di ogni mese successivo, l'Azienda S.L. di	
	Viterbo emetterà al fornitore un ordine elettronico complessivo riportante tutti	
	i prodotti consumati nel mese precedente e ciò costituisce autorizzazione al	
	fornitore per emettere fatture nei quantitativi e per gli importi riportati	
	nell'ordine. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero dell'ordine	
	elettronico dell'Azienda, CIG e descrizione lotto.	
	L'ASL di Viterbo si riserva la facoltà di costituire ulteriori conti visione	
	qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si ritenesse necessario.	
	<u>ART. 11 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA</u>	
	L'Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi	
	e risorse proprie.	
	L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei	
	confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e	
	proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.	
	<u>ART. 12 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO</u>	
	<u>DELL'AGGIUDICATARIO</u>	
	Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati	
	con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed	
	agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento	
	dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche	

indicate e richieste nella Documentazione di Gara, a conoscenza delle parti e agli atti.

ART. 13 – PENALI

L’Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l’esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati. In caso di difformità nell’esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta tecnica e dal Disciplinare, l’Azienda Sanitaria applicherà una penale commisurata al livello di gravità dell’inadempienza.

Di seguito vengono enunciate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze	Quantificazione delle penali
	3% del valore dell’Ordinativo di fornitura per
Ritardi nelle consegne	ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un
	massimo dell’un per mille dell’importo del
	contratto fino ad un massimo di 30 gg.
Ritardi nelle sostituzioni dei prodotti contestati a seguito della rilevazione di difformità qualitative e/o quantitative.	Il 5% dell’importo dell’Ordinativo per ogni giorno di ritardo, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, e comunque fino ad un massimo dell’un per mille dell’importo del contratto
Ritardo nel reintegro dei materiali in conto deposito	3% del valore dell’Ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un
	massimo dell’un per mille dell’importo del
	contratto fino ad un massimo di 30 gg.

	Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel	
	caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.	
	L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta	
	della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà	
	replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. Qualora dette	
	deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio della dell'Azienda che	
	ha richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata	
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al	
	Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento. L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario,	
	mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale. Resta inteso che	
	le penali di cui sopra sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili.	
	L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al	
	presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto	
	in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di	
	credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della	
	cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario	
	ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l'Appaltatore sarà	
	tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare	
	le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla	
	Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non	
	esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando	
	quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del	
		- Pag. 17 di 24 -

	10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A.	
	esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la	
	risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile	
	nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al	
	risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle	
	maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.	
	<u>ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a	
	risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023	
	e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122,	
	comma 2, del predetto D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità descritte	
	nell'allegato II punto 14 art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'ASL si riserva altresì	
	la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la	
	procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni, da parte delle	
	Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso	
	oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della	
	Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Si	
	procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle	
	norme del Codice di Comportamento ASL approvato con Deliberazione n. 804	
	del 14/04/2021, del P.T.P.C. nonché del P.T.T.I.. Nel caso di risoluzione,	
	l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente	
	eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del	
	Contratto.	
	<u>ART. 15 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI</u>	
	<u>FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER</u>	

INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 16 – CESSIONE CREDITI E SUBAPPALTO

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito nell'allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler subappaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 17 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.

n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 18 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. all'art. 11.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante

	prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo	
	o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.	
	L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di	
	ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero	
	dell'appaltatore.	
	<u>ART. 19 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –</u>	
	<u>CESSIONE - SCISSIONE</u>	
	L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se	
	concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di	
	trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni	
	dall'evento stesso.	
	L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal	
	contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione	
	inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado	
	di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti	
	dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del	
	D.Lgs. n. 36/2023.	
	<u>ART. 20 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO</u>	
	L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni,	
	necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.	
	L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione	
	all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del presente contratto.	
	<u>ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA</u>	
	A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti	

	dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito a favore	
	dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (<u>ALLEGATO N. 3).</u>	
	La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	
	le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di	
	fornitura ricevuti.	
	In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
	assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione	
	di penali.	
	L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla	
	cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.	
	<u>ART. 22 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</u>	
	L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per	
	infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del	
	fornitore	
	stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù	
	dell'oggetto della fornitura.	
	A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza	
	assicurativa di R.C.T. (<u>ALLEGATO N. 4</u> Copia RCT – massimale	
	non inferiore a 1.500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo) a	
	copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.	
	Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla	
	scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere	
	all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena	
	risoluzione anticipata del contratto.	
		- Pag. 22 di 24 -

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di cui alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico, compresi gli allegati, Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i Listini).

	Letto, approvato e sottoscritto	
 AZIENDA S.L. DI VITERBO	
 Il Direttore Amministrativo	
	Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C. si approvano	
	espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13,	
	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.	
 AZIENDA S.L. DI VITERBO	
 Il Direttore Amministrativo	
	Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI	
	<u>Il presente contratto è firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali</u>	
	<u>delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -</u>	
	<u>“Codice Amministrazione Digitale”.</u>	

- Pag. 24 di 24 -